

Procedura aperta per l'acquisizione di Affidamento l'affidamento della gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido Comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle

RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA

Codice CIG: 99684587C5

Codice CUI: S81000530725202300027

CPV: 85311300-5

Importo complessivo a base d'asta: euro 368.254,17 (IVA esclusa al 5% pari a 18.412,71) di cui incentivi pari a 7.733,34, per un totale complessivo di 394.400,22 (di cui 267.420,00 Fondi PAC e 126.980,22 di Compartecipazione).

RUP: Anna Rita Tarantino

DEC: Adriana Ferrante

Supporto Amministrativo: Marilena Catalano

Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di affidamento della gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido Comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle rivolto ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi e comprendente il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione ed assistenza ai pasti, il servizio di sanificazione e pulizia dei locali, il lavaggio della biancheria di uso quotidiano, la fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici, e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività

Suddivisione

L'importo dell'appalto è da suddividersi in due parti che corrispondono alle due strutture che ospiteranno il servizio, una in via dei Platani con una capienza pari a 30 posti/bambini, l'altro in via delle Betulle con una capienza pari a 30 posti/bambini.

Documento di sintesi sulle risultanze della consultazione preliminare di mercato

Nel dettaglio:

Piano delle spese

Orari di apertura: Lu/Ve 8.00/14.00, Sa 8.00/12.00

	Asilo nido Via delle Betulle		Asilo nido Via dei Platani	
	Quantità	Costo	Quantità	Costo
Coordinatore – CCNL Cooperative – D3/E1 (costo orario 21,59 €/ora)	1 ora al giorno	€ 5.440,68	1 ora al giorno	€ 5.440,68
Educatore Professionale – CCNL Cooperative – D2 (costo orario 20,22 €/ora)	6 ore al giorno lu/ve 4 ore il sabato x 5 operatori	€ 144.370,80	6 ore al giorno lu/ve 4 ore il x 5 operatori	€ 144.370,80
Ausiliario - CCNL Cooperative –B1 (costo orario 16,73 €/ora)	1 ora al giorno	€ 4 .215,96	1 ora al giorno	€ 4 .215,96
Pasti (costo 3,10 cadauno)	x 30 bambini al giorno	€ 19.530,00	x 30 bambini al giorno	€ 19.530,00
Oneri per la sicurezza		€ 1.000,00		
Spese generali	3%	€ 9.413,44		

Durata del contratto

Le prestazioni hanno durata pari a 11 mesi dalla data di stipula del contratto ovvero – ove ritenuto necessario dal RUP per i casi di urgenze e in ottemperanza alla disciplina speciale di riferimento – dalla data di effettiva consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipula del contratto. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato ricorrendo l'ipotesi in precedenza descritta, egli ha facoltà di richiedere la riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, mediante apposita istanza supportata da adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o da altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni. L'appaltatore può altresì iscrivere eventuale apposita riserva negli atti dell'appalto, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni.

In tal caso il RUP, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Aumento dei costi in pendenza della gara

Prima della stipula del contratto, il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, nel verbale di avvio d'urgenza da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% per cento rispetto al corrispettivo

complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al precedente paragrafo, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni e supportandola con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione da parte dell'appaltatore della documentazione comprovante la richiesta di revisione del prezzo. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo riconosciuto a titolo di revisione del prezzo.

Principali condizioni che regolano il contratto

Vedasi informazioni più dettagliate all'interno del capitolato

Requisiti Di Qualificazione

Come indicato nel capitolato

Subappalto

È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici al quale ci si richiama integralmente.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che si intende subappaltare, il subappalto è vietato.

In ogni caso, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici e previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11 in tema di avvalimento, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Valutare in concordanza con gli atti di gara se sia consentito o meno prevedere la possibilità che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto possano formare oggetto di ulteriore

subappalto secondo quanto previsto al comma 17 dell'art. 104 del Codice.

Criterio Di Aggiudicazione

Considerati i tempi ristretti per lo svolgimento della procedura, la gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici, determinata da una commissione giudicatrice ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Clausola Sociale

Se l'esecutore subentra ad un altro appaltatore, a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio), secondo l'art. 57 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici DGR 1553 del 18/11/2018 assume l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con la propria organizzazione d'impresa. L'esecutore ha, cioè, l'obbligo di assunzione del personale già operante presso l'appaltatore uscente, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera di quest'ultima. Ai fini dell'applicazione della clausola in parola, gli elaborati posti a base di gara comprendono l'elenco del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio, con le relative percentuali di impiego.

Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore di una cooperativa, l'assorbimento del personale non deve comportare l'obbligo di associarsi. Ai sensi dell'art. 29 della L.276/2003 e smi (Legge Biagi) l'acquisizione non costituisce trasferimento d'azienda. Il committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'Impresa osservi le prescrizioni suddette.

Secondo quanto previsto dall'art. 102 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico si impegna a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'esecutore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Il mancato rispetto delle regole contrattuali e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e fiscale è causa di risoluzione del contratto.

Il committente verificherà, prima del saldo definitivo, la regolarità del pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e sociali ai dipendenti da parte dell'esecutore.

Qualora l'esecutore non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.